

anche in fatto di legislazione, per quanto seriamente discussa; se vi ha parte di questa Camera che non ammetta questo principio, lo dichiari pure; ma io non lo credo! Certo si è in nome di questo principio che io ho proposto questo emendamento, e non dubito che la Camera vorrà accoglierlo.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves fa due proposizioni: la prima è che sia soppresso l'articolo 4 del progetto della Commissione; l'altra che, fatta questa soppressione, si abroghi pure l'articolo 162 del Codice penale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io credo che non vi sia parte di questa Camera che non senta la convenienza di mantenere la proposta fatta dal Ministero nell'articolo 4, che consiste nel diminuire la penalità dell'articolo 162, e fissarne una più moderata. L'articolo 162, è bene ricordarlo, contempla anche il caso dello scandalo; aggrava la penalità giusta le circostanze di luogo, di tempo, ed in proporzione dello scandalo arrecato, e secondo queste varie circostanze l'articolo 162 fa facoltà ai magistrati d'infiggere benanco la pena dei lavori forzati. Io sono d'avviso che debba ritenersi come reato punibile dalla legge l'ingiuria fatta alle credenze della maggioranza della nazione, e credo che questo motivo sia sufficiente per mantenere la disposizione di quest'articolo: solo, stimandone eccessiva la penalità, propongo che essa venga ridotta.

Parmi debbano bastare queste osservazioni a rispondere all'onorevole preopinante; e mi permetta la Camera che, ad esse restringendomi, la preghi a mantenere la proposta del Governo, la quale io stimo sia assolutamente indispensabile perchè, venendo ad essere eliminata, potrebbe forse avvenire che si rendesse impossibile l'attuazione delle riforme in questo schema contenute e che troppo sono rilevanti per non sacrificare loro qualche leggero miglioramento che da alcuno si desidererà.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pallavicini per un fatto personale.

PALLAVICINI F. Io aveva chiesto la parola per dichiarare all'onorevole Chiaves, che non ho mai inteso di sindacare nè punto nè poco la sua vita privata, che stimo ed onoro. Credeva notorio che egli scrivesse nel giornale da me indicato; ma, dacchè egli dichiara che non appartiene alla redazione, io non ho più a fare alcuna osservazione.

CHIAVES. Domando la parola.

Risponderò prima di tutto al deputato Pallavicini che, non credendolo autorizzato a farmi fare, a sua voglia, delle dichiarazioni, gli aveva detto non volergliene fare; quindi ripeto che nulla gli ho dichiarato, e prego il deputato Pallavicini a non dare alle mie parole interpretazione diversa da quella che loro si spetta.

Ho domandato, nel mio emendamento, che al tempo stesso in cui si sopprimeva l'articolo 4, si sopprimesse eziandio l'articolo 162 del Codice penale; perchè non vorrei che, soppresso quest'articolo 4, rimanesse un articolo il quale condanna nientemeno che alla pena dei

lavori forzati a tempo colui che, senza pubblico scandalo, si renda colpevole di una espressione che sia interpretata bestemmia od ingiuria al nome di Dio, della Vergine e dei Santi.

Quest'avvertenza ho voluto fare soltanto per istabilire che col mio emendamento chiedo vengano contemporaneamente soppressi il presente articolo 4 e l'articolo 162 del Codice penale; perchè, ripeto, l'articolo 165 già provvede a questi scandali religiosi dicendo: « ogni detto, non accompagnato dalle circostanze aggravanti indicate nei precedenti articoli, che sia di natura da offendere la religione o da eccitarne il disprezzo, od arrechi scandalo, ecc., sarà punito col carcere, col confino o colla multa; » e la legge del 1854 ha ridotto bensì la pena comminata dall'articolo 165, ma ha sempre mantenuto punito il detto « che produca scandalo religioso. »

Risponderò ancora altra cosa alle obiezioni fattemi dall'onorevole Pallavicini.

Egli disse che non debb'essere lecito, per mezzo di pubblici discorsi, offendere la religione. Ma a ciò è provveduto dall'articolo 164 del Codice penale, nè chiedo la soppressione di quest'articolo, il quale è così concepito: « Chiunque, con pubblici insegnamenti, con aringhe, col mezzo di scritti, di libri, di stampe da esso pubblicato attachi direttamente o indirettamente la religione dello Stato, sarà punito colla relegazione. Se il colpevole avrà agito per imprudenza e senza deliberato proposito di offendere la religione, sarà punito col carcere o col confino, secondo le circostanze .. » e via dicendo.

Per non entrare in soverchie variazioni al disposto della legge, ho solo esternato il desiderio che si venga una volta a consacrare questa libertà di coscienza, la quale è inseparabile dalle franchigie costituzionali; riordinata quindi eziandio la legislazione per quanto riflette all'articolo di cui ho dato lettura. Stando poi alla necessità che vi ha di dar pronta sanzione a questo progetto, mi limito a domandare la soppressione di un articolo del Codice penale di cui è menzione nel progetto medesimo che ora disputiamo.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi ha facoltà di parlare.

ROBECCHI. Voglio anch'io che sia punita la bestemmia che arreca scandalo, ma quando la bestemmia non ha questo effetto, credo che sia applicabile la massima dichiarata dall'onorevole Chiaves, che cioè la legge non debba mettersi tra la coscienza dei nostri concittadini e Dio. Ciò premesso, io domando: a che cosa servirà quest'articolo 162? Quest'articolo non sarà altro che un impaccio ai giudici.

Per venire all'applicazione dell'articolo 162 i giudici debbono farla, più che da giudici, da teologi e da confessori. (*Si ride*) Difatti nell'articolo 162 sono punite le bestemmie pronunciate con animo deliberato. Ora, come farà il giudice a sapere se una bestemmia è stata pronunciata con animo deliberato o no? Il confessore non isbaglia, perchè giudica secondo la confessione che